

<p><b>Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici</b></p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le persone fisiche;</li> <li>gli enti non commerciali;</li> <li>i titolari di reddito d'impresa.</li> </ul> <p><b>Erogazioni liberali agevolabili</b></p> <p>Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in denaro;</li> <li>nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari");</li> <li>per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;</li> <li>anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.</li> </ul> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;</li> <li>nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.</li> </ul> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p><b>Riduzione di alcuni crediti d'imposta</b></p>	<p>Viene prevista la riduzione dei seguenti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);</li> <li>credito d'imposta per esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);</li> <li>credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 62/2001).</li> </ul> <p>Con DM saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate agevolazioni.</p>
<p><b>Detrazione IR-PEF/deduzione IRES per somme</b></p>	<p>Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una</p>

## STUDIO BELCASTRO

<p><b>investite in start up innovative - Incremento</b></p>	<p>deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle <i>start up</i> innovative.</p> <p>In particolare, con riferimento al 2019: viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in <i>start up</i> innovative; viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della <i>start up</i> innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.</p> <p><b>Autorizzazione della Commissione europea</b></p> <p>Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p><b>Voucher manager</b></p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</p> <p><b>Ambito temporale</b></p> <p>Il <i>voucher</i> è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti "solari".</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta agevolato: in misura pari al 50% dei costi sostenuti; entro il limite massimo di 40.000,00 euro.</p> <p>Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta: in misura pari al 30% dei costi sostenuti; entro il limite massimo di 25.000,00 euro.</p> <p>In caso di adesione a un contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:</p>

## STUDIO BELCASTRO

	<p>in misura pari al 50% dei costi sostenuti; entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.</p>
<b>Nuova Sabatini - Rifinanziamento</b>	<p>Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di: 48 milioni di euro per il 2019; 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 48 milioni di euro per il 2024.</p> <p>Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.</p> <p>Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.</p>
<i>segue</i>	<p>I fondi di <i>venture capital</i> sono fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate.</p> <p>La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno al <i>venture capital</i>, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.</p> <p>Attraverso il fondo di sostegno al <i>venture capital</i>, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) di cui all’art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;</li><li>di uno o più fondi di <i>venture capital</i> come definiti dall’art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.</li></ul> <p><b>Regime agevolato per i <i>venture capital</i></b></p> <p>Per favorire l’accesso al <i>venture capital</i> e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l’art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.</p> <p>In linea generale, il regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l’esonero dalle imposte sui redditi <i>ex art. 73 co. 5-quinquies</i> del TUIR, sul risultato di gestione conseguito;</li><li>l’imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei proventi distribuiti dal fondo.</li></ul> <p>In deroga a quanto sopra riportato, l’art. 31 del DL 98/2011 prevede l’esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di <i>venture capital</i>.</p>
<b>Fondi di <i>venture</i></b>	

## **STUDIO BELCASTRO**

<i>capital</i>	<p><b>Nuova definizione di venture capital</b></p> <p>Ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 31 del DL 98/2011, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di <i>venture capital</i>.</p> <p>Vengono definiti fondi per il <i>venture capital</i> gli OICR residenti in Italia che investono almeno l'85% (prima era del 75%) del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sperimentazione (<i>seed financing</i>),</li> <li>costituzione (<i>start-up financing</i>),</li> <li>avvio dell'attività (<i>early-stage financing</i>) o sviluppo del prodotto (<i>expansion</i> o <i>scale up financing</i>),</li> </ul> <p>e il residuo in PMI di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-<i>quater</i>.1) del DLgs. 58/98.</p> <p>Rispetto al regime precedente, poi, viene modificato il requisito che prevede l'esercizio di un'attività di impresa da parte della società destinataria dell'investimento da non più di 36 mesi. La legge di bilancio 2019 prevede che l'attività di impresa debba essere esercitata da meno di 7 anni (lett. e) del co. 3 dell'art. 31 del DL 98/2011).</p>
<i>segue</i>	<p>Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l'art. 1 co. 5-<i>novies</i> del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme <i>online</i> che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;</li> <li>attraverso l'introduzione del co. 1-<i>ter</i> nell'art. 100-<i>ter</i> del DLgs. 58/98, modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.</li> </ul>
<b>Raccolta di capitale per le PMI</b>	<p>Viene previsto un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO2) fino a 70 g/km;</li> <li>per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;</li> </ul>

<p><b>Contributo per l'acquisto di nuovi veicoli M1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.</p> <p>Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l'acquirente di uno sconto sul prezzo).</p> <p><b>Misura del contributo</b></p> <p>La misura del contributo:          varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;          è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.</p> <p><b>Acquisto con rottamazione</b></p> <p>Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:          6.000,00 euro, se le emissioni di CO2 del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;          2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.</p> <p><b>Acquisto senza rottamazione</b></p> <p>In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:          4.000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km;          1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.</p> <p><b>Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici</b></p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.</p>
<p><b>Nuova imposta per i veicoli più inquinanti</b></p>	<p>Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.</p> <p><b>Misura dell'imposta</b></p> <p>L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:          da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l'imposta è pari a 1.100,00</p>

## **STUDIO BELCASTRO**

	<p>euro;  da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro;  da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro;  superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.</p>
<p><b>Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto</b></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.</p> <p><b>Misura del contributo</b></p> <p>Il contributo:  è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2;  è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p><b>Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici</b></p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:  delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,  dell'IRPEF,  dell'IRES,  dell'IVA,</p> <p>dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.</p>
<p><b>Riduzione della tassa automobilistica per le auto storiche</b></p>	<p>Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:  con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;  in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del DM 17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.</p>
<p><b>Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica</b></p>	<p>Inserendo l'art. 16-ter al DL 63/2013, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per:  le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;  relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.</p>

## **STUDIO BELCASTRO**

	<p><b><i>Aliquota e ripartizione della detrazione</i></b></p> <p>La nuova detrazione:          spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;          è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;          deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.</p>
<p><b>Imposta sostitutiva sui compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni</b></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.</p> <p><b><i>Ambito soggettivo</i></b></p> <p>La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni.</p> <p>I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.</p> <p><b><i>Imposizione sostitutiva</i></b></p> <p>I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell'IRPEF.</p> <p><b><i>Decorrenza</i></b></p> <p>Il regime è operativo a decorrere dall'1.1.2019, ma un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazioni</b></p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p><b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga detrazione</b></p>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<p><b>Proroga del c.d.</b></p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d.</p>

## **STUDIO BELCASTRO**

<b>“bonus mobili”</b>	<p>“bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018.</p>
<b>Proroga del c.d. “bonus verde”</b>	<p>È’ possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul>
<i>segue</i>	<p>Viene prevista, a favore di determinati soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l’assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all’alienazione o alla locazione;</li> <li>la concessione di un mutuo per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente.</li> </ul> <p><b>Immobili da assegnare</b></p> <p>Potranno essere oggetto di assegnazione gratuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 66 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1, ossia “<i>terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti</i>” ai sensi del DLgs. 85/2010 “<i>nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio</i>”, come individuati dal DM 20.5.2014;</li> <li>una quota del 50% dei terreni di cui all’art. 3 del DL 20.6.2017 n. 91, ovvero i terreni agricoli abbandonati o incolti individuati dai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia affinché potessero essere dati in concessione a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene.</li> </ul> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>I terreni agricoli in questione saranno assegnati gratuitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021;</li> <li>società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.</li> </ul> <p>Viene specificato che, per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del Titolo I del DLgs. 21.4.2000 n. 185, il quale reca misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.</p> <p><b>Durata dell’assegnazione</b></p>
<b>Concessione gratuita di terreni a giovani imprenditori agricoli</b>	

## **STUDIO BELCASTRO**

	<p>I terreni <i>in questione</i> saranno assegnati ai soggetti sopra individuati per un periodo non inferiore a 20 anni.</p> <p><b>Mutuo gratuito per l'acquisto della prima casa</b></p> <p>Viene previsto che ai nuclei familiari che accedono alla suddetta concessione di terreni sia concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.</p> <p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>I criteri e le modalità di attuazione delle misure sopra illustrate saranno definiti con decreto interministeriale.</p>
<b>Coadiuvante coltivatore diretto</b>	<p>Viene disposto che i coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.</p>
<b>Acquisti da parte di turisti stranieri - Utilizzo del contante</b>	<p>I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile.</p> <p>In particolare, tale deroga è stata disposta per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;</li><li>presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72).</li></ul> <p>In materia vengono apportate le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del "<i>favor rei</i>", dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro;</li><li>la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.</li></ul>
<b>Agevolazione "Resto al Sud"</b>	<p>La platea di potenziali beneficiari della misura di sostegno "Resto al Sud" viene ampliata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>elevando da 35 a 45 anni l'età massima entro la quale è possibile accedere all'agevolazione; il beneficio spetta quindi ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni;</li></ul>

	<p>estendendo l'agevolazione alle attività libero professionali, originariamente escluse.</p>
<p><i>segue</i></p>	<p>Viene introdotto un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia (nuovo art. 24-ter del TUIR).</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>In mancanza di una norma di decorrenza specifica, il nuovo regime dovrebbe trovare applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019).</p> <p>Ove si ritenessero valide le indicazioni fornite con riferimento al regime dei c.d. neo-domiciliati di cui all'art. 24-bis del TUIR, il nuovo regime potrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui il trasferimento di residenza sia avvenuto nel 2018 (nel rispetto delle ulteriori condizioni di legge), con esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019.</p> <p><b>Requisiti soggettivi di accesso all'agevolazione</b></p> <p>Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR), in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;</li><li>non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.</li></ul> <p>Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.</p> <p><b>Redditi agevolati</b></p> <p>Sono interessati i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati mediante una lettura "a specchio" dei criteri previsti dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.</p> <p><b>Caratteristiche dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>Per effetto dell'esercizio dell'opzione, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali), calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.</p> <p><b>Esclusione di Stati o territori esteri</b></p>

**Regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche titolari di pensione estera**

<p><i>segue</i></p>	<p>Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con conseguente applicazione del regime ordinario e spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (la fruizione di tale credito sarebbe, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva).</p> <p><b><i>Esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE</i></b></p> <p>Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE.</p> <p><b><i>Esercizio e validità dell'opzione</i></b></p> <p>L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi cinque periodi d'imposta successivi.</p> <p><b><i>Revoca e cessazione dell'opzione</i></b></p> <p>L'opzione è revocabile dal contribuente (fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti) e cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti normativamente previsti o il venir meno degli stessi;</li> <li>in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti di legge.</li> </ul> <p>La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p>
<p><b>Mantenimento del cane guida - Aumento della detrazione</b></p>	<p>Dall'1.1.2019, per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida spetta una detrazione IRPEF nella misura forfetaria di 1.000,00 euro (fino al 31.12.2018 la misura della detrazione è fissata a 516,46 euro).</p>
<p><b>Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta</b></p>	<p>In relazione all'aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta previsto dalla "clausola di salvaguardia" (art. 1 co. 718 lett. a) e b) della L. 190/2014) in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sterilizzazione dell'incremento per l'anno 2019;</li> <li>una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.</li> </ul> <p><b><i>Aliquota IVA ordinaria</i></b></p> <p>Per l'anno 2019 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25,2% a decorrere dall'1.1.2020;</li> <li>26,5% a decorrere dall'1.1.2021.</li> </ul>

## **STUDIO BELCASTRO**

	<p><b>Aliquota IVA ridotta</b></p> <p>Per l'anno 2019 l'aliquota IVA ridotta è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere dall'1.1.2020.</p>
<b>Aliquota IVA dei dispositivi medici</b>	<p>Si stabilisce che devono intendersi compresi nei beni soggetti all'aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.</p>
<b>Aliquota IVA dei prodotti della panetteria ordinaria</b>	<p>Si stabilisce che, ai fini IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della L. 4.7.67 n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla L. 580/67, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.</p> <p>Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate e non è consentita la variazione IVA in diminuzione ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72.</p>
<b>Percentuali di compensazione IVA per il legno</b> <i>segue</i>	<p>Viene previsto l'innalzamento, a partire dall'anno 2019, delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>legno;</li> <li>legname da ardere.</li> </ul> <p>Le percentuali di compensazione sono innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui.</p> <p>La definizione dell'aumento delle percentuali di compensazione è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72.</p>
<b>Regime fiscale per i raccoglitori di tartufi e altri prodotti selvatici</b>	<p>Viene modificata la disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA applicabile ai raccoglitori occasionali di tartufi e di altri prodotti selvatici.</p> <p><b>Introduzione di un'imposta sostitutiva</b></p> <p>Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivanti dallo svolgimento in via occasionale, da parte di persone fisiche, delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>raccolta di prodotti non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, ecc.);</li> <li>raccolta di piante officinali spontanee di cui all'art. 3 del DLgs. 75/2018.</li> </ul> <p>L'attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita dei suddetti prodotti non superano il limite annuo di</p>



## *STUDIO BELCASTRO*

	<p>633/72).</p> <p><b>Applicabilità del regime forfetario</b></p> <p>Viene stabilito che i produttori agricoli che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'art. 3 del DLgs. 75/2018, possono applicare il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-75 della L. 190/2014 (a meno che si avvalgano del regime speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).</p> <p>Per gli stessi, il reddito è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014.</p>
<p><b>Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato - Estensione al coniuge superstite del comodatario</b></p>	<p>L'agevolazione ai fini dell'IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall'1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell'IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.</p>
<p><b>Proroga della maggiorazione TASI per l'anno 2019</b></p>	<p>I Comuni che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2019 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.</p> <p>Così, ad esempio, anche per l'anno 2019 e per la generalità degli immobili, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può arrivare fino all'11,4 per mille.</p>
<p><b>Modalità di determinazione della TARI - Proroga dei coefficienti per l'anno 2019</b></p>	<p>In relazione alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, anche per l'anno 2019 i Comuni potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 per la determinazione della tassa rifiuti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;</li> <li>non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1, concernenti i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.</li> </ul>
<p><b>Mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali</b></p>	<p>Per l'anno 2019 non è stata prevista la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come avvenuto negli anni 2016, 2017 e 2018.</p>